



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/G19

Roma, 10 gennaio 2013

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA - SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	<u>SEDE</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>R O M A</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI ED AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO DIRIGENTI DIRETTIVI ED ISPETTORI	<u>SEDE</u>
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE TECNICO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE	<u>SEDE</u>
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOVRINTENDENTI ASSISTENTI ED AGENTI	<u>SEDE</u>

OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Messaggio INPS n. 545 del 10/01/2013

Premessa

Com'è noto l'articolo 24 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011 ha portato sostanziali modifiche in materia di trattamenti pensionistici.

In particolare, il comma 18 del citato articolo 24 e successive modificazioni e integrazioni, ha previsto per il personale del comparto Sicurezza, Difesa e del comparto Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico l'emanazione entro il 31/10/2012 di un Regolamento di Armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Tenuto conto che alla data della presente circolare il citato processo di armonizzazione non si è ancora concluso e nella considerazione di corrispondere ai numerosi quesiti che pervengono in ordine alle modalità di accesso alla pensione si forniscono di seguito le opportune istruzioni per un corretto instaurarsi del procedimento pensionistico.

Preliminarmente, si rappresenta che nel corso degli anni 2010 e 2011 sono state emanate norme intese alla stabilizzazione dei conti pubblici, che hanno inciso in diversa misura sulle modalità di accesso al trattamento pensionistico che di seguito si riassumono, citando, a corredo, le istruzioni emanate con circolari esplicative da parte di questa Direzione Centrale:

1. Articolo 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 - Interventi in materia pensionistica.
 - a. Circolare n. 333/H/G47 del 22/11/2010
 - b. Circolare n. 333/H/G47 del 07/12/2010

2. Legge 15 luglio 2011, n. 111 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici. Art. 18.
 - a. Circolare n. 333/H/G49 del 26/07/2011

3. Legge 14 settembre 2011, n. 148 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo -
 - a. Circolare n. 333/H/G49 del 21/11/2011

4. Decreto legge del 6 Dicembre 2011, n. 201 recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300). Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
 - a. Circolare n. 333/H/G49 del 11/01/2012
 - b. Circolare n. 333/H/G49 del 21/02/2012

Delineato il siffatto quadro normativo di riferimento si forniscono di seguito le istruzioni per una corretta applicazione della disciplina in materia di diritto e accesso al trattamento pensionistico specificando che, allo stato, continuano ad applicarsi i vigenti requisiti pensionistici nelle modalità illustrate nel messaggio n. 545 del 10/01/2013 reso dall'INPS gestione ex INPDAP che si allega.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

In particolare:

Requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici di vecchia e di anzianità

A) PENSIONI DI VECCHIAIA A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013

1) *Conseguimento del diritto al pensionamento*

L'INPS ex gestione INPDAP con messaggio citato ha avuto modo di precisare che per il personale del comparto Sicurezza, Difesa e del comparto Vigili del Fuoco e Soccorso pubblico che "il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione".

Pertanto se il dipendente alla data di maturazione del limite di età ha già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, non trova applicazione l'incremento previsto per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 comma dodiciquater del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Di converso "qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.

Al riguardo si rammenta che

L'articolo 13 del Decreto legislativo 334 del 2000 ha individuato per il personale della Polizia di Stato i limiti di età "limiti ordinamentali" che così possono riassumersi:

- * Dirigente Generale 65 anni
- * Dirigente Superiore 63 anni
- * Qualifiche Inferiori 60 anni

2) *Decorrenza del trattamento pensionistico*

I dipendenti della Polizia di Stato che maturano i requisiti di cui al punto 1, acquisiscono il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Sono esclusi dall'applicazione del suddetto differimento e quindi, dal posticipo del pensionamento, i dipendenti della Polizia di Stato che al **31/12/2010** avevano già maturato i prescritti requisiti. Per coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente a tale data occorrerà verificare se l'applicazione della "finestra mobile" ha già esaurito i propri effetti. (Vedi Circolare n. 333/H/G47 del 07/12/2010).

Pertanto in mancanza dei requisiti previsti per la pensione di anzianità il dipendente dovrà prolungare il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:

- limiti ordinamentali + 3 mesi + finestra mobile
- Pensione di anzianità + finestra mobile

In buona sostanza al raggiungimento del primo requisito utile tra i due il dipendente verrà collocato a riposo per pensionamento di vecchiaia.

Nella considerazione della rilevanza di quanto espresso dalla Circolare dell'Ente Previdenziale, si ritiene opportuno evidenziare che, qualora si fosse già provveduto ad emettere decreti di cessazione dal servizio per limiti di età con applicazione dell'incremento dei 3 mesi previsto per il 2013, nei confronti di personale che alla luce del citato parere non ne è più destinatario, si dovrà:

- provvedere alla modifica del decreto di cessazione dal servizio, con l'indicazione della nuova decorrenza (primo giorno del mese successivo a quella di compimento dell'età), previa comunicazione all'interessato e ai Servizi di questa Direzione Centrale che gestiscono lo stato giuridico;
- inviare formale comunicazione alla sede INPS GESTIONE EX Inpdap del mutamento della decorrenza della pensione

B) PENSIONI DI ANZIANITA' A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013

1) Conseguimento del diritto al pensionamento

1. **57 anni e 3 mesi** di età e **35 anni** di anzianità contributiva (articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165)
2. **40 anni e 3 mesi** di anzianità contributiva utile (articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165)
3. **53 anni e 3 mesi** di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Si rappresenta che l'articolo 24, comma 2 della legge 214 del 2011 ha previsto che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza l'aliquota pensionistica maturata al 31/12/2011 non può essere ulteriormente incrementata, atteso che per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la relativa quota di pensione si determina con il sistema di calcolo contributivo, non più basato sulle aliquote pensionistiche, per la generalità dei lavoratori, ivi compresi quelli di cui al comma 18 dell'articolo 24 della citata legge 214/2011 e quindi il Personale della Polizia di Stato.

Pertanto il requisito della massima anzianità contributiva dovrà sussistere alla data del 31/12/2011.

2) Decorrenza del trattamento pensionistico

I dipendenti della Polizia di Stato che maturano a decorrere dal 01/01/2013, i requisiti dei :

- 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni e di anzianità contributiva e
- 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva

acquisiscono il diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

I dipendenti della Polizia di Stato che maturano a decorrere dal 01/01/2013, i requisiti dei :

- 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile

acquisiscono il diritto alla decorrenza trascorsi :

- 1) 14 mesi per il 2013 (12 mesi legge 122/2010 (finestra mobile) + 2 mesi legge 111/2011)
2) 15 mesi per il 2014 (12 mesi legge 122/2010 + 3 mesi legge 111/2011)

Rimangono esclusi da questo ulteriore differimento di (+ 2 mesi, + 3 mesi) i dipendenti della Polizia di Stato che hanno maturato il requisito contributivo dei 40 anni già nel 2011. Per coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente a tale data ed entro il 31/12/2012, occorrerà verificare se l'applicazione della "finestra mobile"- 12 mesi +1 mese- ha già esaurito i propri effetti. -

Esempio 2012

<u>40 anni anz. Contr.</u>	<u>Diritto pensione</u>	<u>Finestra mobile</u>	<u>Decor. Effettiva asseg.</u>
10/05/2012	10/05/2012	10/06/2013 (12 + 1)	10/06/2013

Il dipendente dopo la data del 10/06/2013 potrà percepire da qualsiasi data l'importo pensionistico e pertanto qualora intenda cessare nel 2013 /2014, non dovrà soddisfare gli ulteriori incrementi mensili previsti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Esempio 2013

<u>40 anni anz. Contr.</u>	<u>Diritto pensione</u>	<u>Finestra mobile</u>	<u>Decor. Effettiva asseg.</u>
<u>10/05/2013</u>	<u>10/08/2013 (+ 3 s.v.)</u>	<u>10/10/2014 (12 + 2)</u>	<u>10/10/2014</u>

Il dipendente alla data del 10/08/2013 avrà acquisito il diritto alla pensione ma non all'imporo pensionistico. Dopo la data del 10/10/2014 potrà percepire da qualsiasi data l'importo pensionistico e non dovrà soddisfare gli ulteriori incremento mensili previsti per il 2014 (ulteriore mese)

Ciò premesso al fine di assicurare la uniformità e la correttezza dell'azione amministrativa si ritiene opportuno che eventuali problematiche relative all'applicazione pratica delle varie disposizioni siano sottoposte alla valutazione del competente Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza.

A tal riguardo, di seguito si riporta rispettivamente l'indirizzo di PEC e di MIC del Servizio.

dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@pecps.interno.it

mininterno.333/h/servpensioni.rm@cert.messaggistica

ULTERIORI CONSIDERAZIONI

In tale contesto, dopo aver esaminato gli aspetti inerenti l'accesso al trattamento pensionistico si ritiene opportuno citare, altresì, gli ulteriori istituti disciplinati o scaturenti dalla Riforma previdenziale di cui al D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, che interessano il personale della Polizia di Stato ed in particolare:

Articolo 24 comma 2 "A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo".

viene introdotto, per le anzianità maturate dall' 1/1/2012 il calcolo secondo il sistema contributivo. Pertanto tale sistema viene esteso anche a coloro che al 31/12/1995 avevano maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.



Ministero dell'Interno

DEPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Con il sistema contributivo la quota di pensione aumenta all'aumentare dell'età in quanto a più elevati limiti di età corrispondono coefficienti di trasformazione più elevati.

Il calcolo della pensione con il sistema contributivo è basato sul montante derivante dai contributi accantonati e rivalutati durante tutta la vita lavorativa (Montante Contributivo) e "restituiti" al lavoratore sotto forma di pensione, rapportati ad un coefficiente, detto di trasformazione, legato all'età alla data del pensionamento (art 1 comma 6 L. 335/95) Gli elementi determinanti pertanto sono:

- Ammontare dei contributi versati
- Tasso di crescita del PIL
- Tasso di crescita del proprio reddito (più cresce e + accumuli)
- Coefficiente di trasformazione (speranza di vita all'età di pensione)

Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 120 del 24 maggio 2012 è stato pubblicato il decreto del ministero del Lavoro 15 maggio 2012 recante la Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo la cui decorrenza è fissata dal 01/01/2013.

Per il personale della Polizia di Stato

In sede di analisi degli effetti dell'applicazione immediata (01/01/2012) del comma 2 – pro quota contributivo si rappresenta che:

A decorrere dall'1/1/2012, nei confronti di tutto il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti d'età, la pensione sarà calcolata tenendo conto dei benefici previsti dall'art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/97, ovvero con un incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio.

Le modalità di applicazione di tale istituto sono state già illustrate dall'Istituto di Previdenza nella circolare n. 6 del 23/03/2005 e precisate con nota dell'08/01/2013 allegata.

Tuttavia, per il personale che alla data del 31/12/2011 era destinatario del sistema retributivo e che cessa per limiti di età, l'applicativo "S7" messo a disposizione dall'Ente previdenziale, non prevede, a tutt'oggi, la possibilità di "inserire" tale beneficio. Pertanto per detto personale, si invita a voler segnalare alle sedi dell'Ente previdenziale nelle lettere di accompagnamento della documentazione cartacea l'applicabilità dell'articolo 3 comma 7 del Decreto Legislativo 165/1997.

Giova altresì rammentare che, l'introduzione del sistema contributivo pro-rata a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le figure professionali individuate dall'articolo 27 del D.L.vo 334/2000 (direttivi e dirigenti già in servizio al 25/6/1982) che alla data del 31/12/2011 erano destinatari del sistema retributivo, comporta l'applicazione del disposto del comma 4 del citato articolo 27 del Decreto Legislativo 334/200 e non del successivo comma 5.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

In buona sostanza il personale di cui si tratta sarà destinatario dell'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni oltre all'applicazione del già citato articolo 3 comma 7 del D. Lvo. 165/1997.

Anche per questa fattispecie, si rende necessario procedere ad analoga comunicazione alle sedi INPS ex Gestione INPDAP, in sede di trasmissione della documentazione cartacea.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Con Circolare n. 333/H/G47 del 22/11/2010 sono state fornite le istruzioni operative per una corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 12 del Decreto Legge 78/2010 che ha previsto, a decorrere dal 01/01/2011 il sistema di calcolo dell'indennità di buonuscita in due quote. In particolare, per le anzianità maturate alla data del 31/12/2010 il calcolo sarà effettuato secondo le regole previgenti, ovvero quelle stabilite dal D.P.R. 1092/1973 (TFS), mentre, la seconda quota – anzianità decorrenti dal 01/01/2011, con applicazione delle regole previste dall'articolo 2120 del Codice Civile (TFR).

Con Sentenza n. 223 del 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 12, comma 10 del D.L. 78/2010.

Con l'articolo 1 del Decreto legge 185/2012 si è disposto l'abrogazione dell'art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Detto decreto non è stato convertito, ma le norme ivi contenute sono state inserite nella legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) art 1 commi da 98 a 101- e sono stati fatti salvi gli atti e i provvedimenti prodotti sulla base delle disposizioni di cui al D.L. 185/2012.

L'INPS, peraltro in data 09/11/2012, con messaggio n. 18296 aveva già comunicato le prime istruzioni operative per la corretta applicazione di quanto contenuto nel D.L. 185/2012 che di seguito si riportano.

- la riliquidazione d'ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all'art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 (abrogato) senza recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente.

In particolare viene disposto che *“venendo meno il computo della prestazione su due quote (la seconda delle quali con modalità simili a quelle del calcolo del Tfr per le anzianità successive al 2010) i trattamenti di fine servizio di competenza dell'Istituto devono essere determinati esclusivamente in base alle disposizioni di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 che individua quale base di calcolo la retribuzione contributiva utile percepita alla cessazione del rapporto previdenziale (retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l'indennità di buonuscita, da riferire all'anzianità utile complessiva.*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- L'INPS ha chiarito altresì che : "In attesa dell'adeguamento delle procedure applicative, i trattamenti di fine servizio da definire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2012) sono erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010".

Codesti Uffici possono continuare a compilare i modelli PA04 secondo le modalità attualmente in uso, fino a nuove indicazioni da parte dell'Istituto Previdenziale .

Si richiama la rilevanza della materia in argomento e si prega di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Ajello

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Previdenza

Roma, 10-01-2013

Messaggio n. 545

OGGETTO: *Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.*

Premessa

L'articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l'adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Poiché tale regolamento ad oggi non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici vigenti, i quali, tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei termini che di seguito si specificano.

I commi da 12-bis a 12-quinquies dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 22-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102; in particolare, il comma 12-quater ha previsto l'adeguamento dei requisiti (inizialmente esclusivamente quelli anagrafici) alla speranza di vita anche nei confronti del personale appartenente ai comparti indicati in oggetto nei quali sono ricompresi: il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad

ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 24, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha modificato, tra l'altro, il citato comma 12-quater della legge n. 122/2011 nella parte in cui prevedeva l'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita esclusivamente ai requisiti anagrafici.

Con la modifica introdotta, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, a quello contributivo previsto per il diritto al trattamento pensionistico.

Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti a decorrere **dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015**.

1. Adeguamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell'età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori.

Preliminarmente occorre evidenziare, anche in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, che, come confermato dal Dipartimento della Funzione pubblica, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione.

Pertanto, resta confermato il principio generale, già esplicitato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2012, secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all'accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra).

Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di **3 mesi**.

Resta, in ogni caso, fermo il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).

2. Adeguamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità

Per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l'accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:

- raggiungimento dell'anzianità contributiva di **40 anni e 3 mesi**, indipendentemente all'età;

- raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a **35 anni** e con un'età di almeno **57 e anni e 3 mesi**;

- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un'età anagrafica di almeno **53 anni e 3 mesi**.

Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.

In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l'accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell'anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell'anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).

Il Direttore Generale
Nori

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Gestione ex Inpdap

Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I pensioni

Roma, 08 GEN. 2013

Prof. n. 20989

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica
Sicurezza
Direzione centrale per le
risorse umane servizio
trattamento di pensione e di
previdenza
Sergio.wretschko@interno.it

S.F.

Oggetto: circolare n.6 del 23/3/2005. Applicazione del beneficio di cui all'art.3 comma 7 del D.lgs 165/1997 (c.d. moltiplicatore).

Con circolare n.6 del 23/3/2005 è stato precisato che "nei confronti del personale escluso dall'istituto dell'ausiliaria, il montante individuale dei contributi sia determinato con l'incremento pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo, del 33 per cento.

Ai fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata".

A tal proposito si precisa che la base imponibile da prendere in considerazione per la maggiorazione suddetta deve comprendere anche il trattamento accessorio per la parte eccedente la maggiorazione del 18% con l'esclusione dei scatti di cui all'art.4 del D.lgs n.165/1997 .

Il Dirigente
Dott.ssa M. De Nigris